



**2015/0274(COD)**

20/6/2016

# **EMENDAMENTI**

## **13 - 109**

**Progetto di parere**  
**Pavel Telička**  
(PE582.213v01-00)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti

Proposta di direttiva  
(COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))



**Emendamento 13**  
**Carlos Zorrinho**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 1**

*Testo della Commissione*

(1) La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promuovere un'economia più circolare.

*Emendamento*

(1) La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, ***incentivare la transizione e l'efficienza energetica*** e promuovere un'economia più circolare ***che consenta di ridurre la dipendenza dell'Unione in materia di risorse naturali.***

Or. pt

**Emendamento 14**  
**José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 1**

*Testo della Commissione*

(1) La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promuovere un'economia più circolare.

*Emendamento*

(1) La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promuovere un'economia più circolare, ***incrementare l'efficienza energetica e ridurre la dipendenza dell'Unione;***

Or. es

## Emendamento 15

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

### Proposta di direttiva

#### Considerando 1

##### *Testo della Commissione*

(1) La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promuovere un'economia più circolare.

##### *Emendamento*

(1) La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promuovere un'economia più circolare, incrementare l'efficienza energetica, ***ridurre la dipendenza dalle risorse e aumentarne l'efficienza.***

Or. en

## Emendamento 16

**David Borrelli, Dario Tamburrano**

### Proposta di direttiva

#### Considerando 2

##### *Testo della Commissione*

(2) Dovrebbero essere modificati gli obiettivi della direttiva 1999/31/CE del Consiglio<sup>14</sup> che stabiliscono restrizioni in merito al collocamento in discarica, affinché riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione di passare a un'economia circolare e di fare progressi nell'attuazione dell'iniziativa unionale "materie prime"<sup>15</sup> ***riducendo la collocazione in discarica dei rifiuti destinati alle*** discariche per rifiuti non pericolosi.

##### *Emendamento*

(2) Dovrebbero essere modificati gli obiettivi della direttiva 1999/31/CE del Consiglio<sup>14</sup> che stabiliscono restrizioni in merito al collocamento in discarica, affinché riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione di passare a un'economia circolare e di fare progressi nell'attuazione dell'iniziativa unionale "materie prime"<sup>15</sup>, ***stabilendo una chiara tabella di marcia per realizzare nel medio termine una completa eliminazione progressiva delle*** discariche per rifiuti non pericolosi.

---

<sup>14</sup> Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di

---

<sup>14</sup> Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di

rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

<sup>15</sup> COM(2008) 699 e COM(2014) 297.

rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

<sup>15</sup> COM(2008) 699 e COM(2014) 297.

Or. en

## **Emendamento 17**

**Carlos Zorrinho**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 2**

##### *Testo della Commissione*

(2) Dovrebbero essere modificati gli obiettivi della direttiva 1999/31/CE del Consiglio<sup>14</sup> che stabiliscono restrizioni in merito al collocamento in discarica, affinché riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione di passare a un'economia circolare e di fare progressi nell'attuazione dell'iniziativa unionale "materie prime"<sup>15</sup> riducendo la collocazione in discarica dei rifiuti destinati alle discariche per rifiuti non pericolosi.

---

<sup>14</sup> Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

<sup>15</sup> COM(2008) 699 definitivo e COM(2014) 297 final.

##### *Emendamento*

(2) Dovrebbero essere modificati gli obiettivi della direttiva 1999/31/CE del Consiglio<sup>14</sup> che stabiliscono restrizioni in merito al collocamento in discarica, affinché riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione di passare a un'economia circolare e di fare progressi nell'attuazione dell'iniziativa unionale "materie prime"<sup>15</sup> riducendo ***progressivamente, fino all'eliminazione totale***, la collocazione in discarica dei rifiuti destinati alle discariche per rifiuti non pericolosi.

---

<sup>14</sup> Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

<sup>15</sup> COM(2008) 699 definitivo e COM(2014) 297 final.

Or. pt

## **Emendamento 18**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 2**

*Testo della Commissione*

(2) Dovrebbero essere **modificati** gli obiettivi della direttiva 1999/31/CE del Consiglio<sup>14</sup> che stabiliscono restrizioni in merito al collocamento in discarica, affinché riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione di passare a un'economia circolare e di fare progressi nell'attuazione dell'iniziativa unionale "materie prime"<sup>15</sup> **riducendo** la collocazione in discarica dei rifiuti destinati alle discariche per rifiuti non pericolosi.

---

<sup>14</sup> Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

<sup>15</sup> COM(2008) 699 e COM(2014) 297.

*Emendamento*

(2) Dovrebbero essere **ampliati** gli obiettivi della direttiva 1999/31/CE del Consiglio<sup>14</sup> che stabiliscono restrizioni in merito al collocamento in discarica, affinché riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione di passare a un'economia circolare e di fare progressi nell'attuazione dell'iniziativa unionale "materie prime"<sup>15</sup> **eliminando progressivamente** la collocazione in discarica dei rifiuti destinati alle discariche per rifiuti non pericolosi.

---

<sup>14</sup> Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

<sup>15</sup> COM(2008) 699 e COM(2014) 297.

Or. en

**Emendamento 19**

**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 3**

*Testo della Commissione*

(3) ***Al fine di garantire che gli obiettivi si appoggino su dati affidabili e per consentire un monitoraggio corretto, il termine "rifiuti urbani" dovrebbe essere chiaramente definito, in linea con la definizione elaborata a fini statistici da Eurostat e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, e utilizzata ormai da vari anni dagli Stati membri nella comunicazione dei dati.***

*Emendamento*

**soppresso**

Or. en

**Emendamento 20**  
**Eugen Freund**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 5**

*Testo proposto dalla Commissione*

(5) Si otterrebbero evidenti benefici ambientali, economici e sociali riducendo ulteriormente il collocamento in discarica, a cominciare dai flussi di rifiuti a cui si applica la raccolta differenziata (cioè plastica, metalli, vetro, carta, rifiuti organici). Al momento di attuare le restrizioni al collocamento in discarica andrebbe tenuto conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica **del** riciclaggio o del recupero dei rifiuti residui risultanti dalla raccolta differenziata.

*Emendamento*

(5) Si otterrebbero evidenti benefici ambientali, economici e sociali riducendo ulteriormente il collocamento in discarica, a cominciare dai flussi di rifiuti a cui si applica la raccolta differenziata (cioè plastica, metalli, vetro, carta, rifiuti organici). Al momento di attuare le restrizioni al collocamento in discarica andrebbe tenuto conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica **di un** riciclaggio **di alta qualità** o del recupero dei rifiuti residui risultanti dalla raccolta differenziata, **se si desidera sopprimere la dispersione diffusa delle sostanze nocive nell'ambiente.**

Or. de

**Emendamento 21**  
**Carlos Zorrinho**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 5**

*Testo della Commissione*

(5) Si **otterrebbero evidenti** benefici ambientali, economici e sociali riducendo ulteriormente il collocamento in discarica, **a cominciare dai flussi** di rifiuti a cui si applica la raccolta differenziata (cioè plastica, metalli, vetro, carta, rifiuti organici). Al momento di attuare le restrizioni al collocamento in discarica andrebbe tenuto conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica del riciclaggio o del recupero dei rifiuti residui risultanti dalla raccolta differenziata.

*Emendamento*

(5) Si **otterranno** benefici ambientali, economici e sociali riducendo ulteriormente il collocamento in discarica **e vietando il collocamento** di rifiuti a cui si applica la raccolta differenziata (cioè plastica, metalli, vetro, carta, rifiuti organici). Al momento di attuare le restrizioni **o i divieti relativi** al collocamento in discarica andrebbe tenuto conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica del riciclaggio o del recupero dei rifiuti residui risultanti dalla raccolta differenziata.

## **Emendamento 22**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 5**

##### *Testo della Commissione*

(5) Si otterrebbero evidenti benefici ambientali, economici e sociali riducendo ulteriormente il collocamento in discarica, a cominciare dai flussi di rifiuti a cui si applica la raccolta differenziata (cioè plastica, metalli, vetro, carta, rifiuti organici). ***Al momento di attuare le restrizioni al collocamento in discarica andrebbe tenuto conto*** della fattibilità tecnica, ambientale ed economica del riciclaggio ***o del recupero dei*** rifiuti residui risultanti dalla raccolta differenziata.

##### *Emendamento*

(5) Si otterrebbero evidenti benefici ambientali, economici e sociali riducendo ulteriormente il collocamento in discarica, a cominciare dai flussi di rifiuti a cui si applica la raccolta differenziata (cioè plastica, metalli, vetro, carta, rifiuti organici). ***Il miglioramento*** della fattibilità tecnica, ambientale ed economica del riciclaggio ***dovrebbe essere ulteriormente sostenuto al fine di ridurre il più possibile la quantità di*** rifiuti residui risultanti dalla raccolta differenziata.

Or. en

##### *Motivazione*

*I rifiuti della raccolta differenziata che sono riciclabili non dovrebbero essere smaltiti in discarica. Sono necessari ulteriori investimenti per ridurre la quantità di rifiuti residui.*

## **Emendamento 23**

**David Borrelli, Dario Tamburrano**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 5 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***(5 bis) In molti Stati membri vi è una crescente percezione negativa dell'incenerimento, poiché esso viene visto, da un lato, come il riconoscimento di un fallimento, se non altro parziale, di altri metodi di prevenzione, riduzione,***



*riciclaggio e recupero dei rifiuti e, dall'altro, come fonte stessa di rischi ambientali e sanitari. Pertanto il pacchetto sull'economia circolare deve includere una strategia articolata ed esplicita per dissuadere ogni ulteriore incremento dei tassi di incenerimento e per offrire alternative fattibili.*

Or. en

## **Emendamento 24**

**Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 6**

##### *Testo della Commissione*

(6) I rifiuti urbani biodegradabili rappresentano una percentuale elevata dei rifiuti urbani. Il collocamento in discarica di rifiuti non trattati produce significativi effetti ambientali negativi in termini di emissioni di gas a effetto serra e di inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell'atmosfera. Sebbene la direttiva 1999/31/CE stabilisca già obiettivi per diminuire il collocamento in discarica dei rifiuti biodegradabili, è opportuno limitarlo ulteriormente vietandolo per i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata in osservanza dell'articolo 22 della direttiva 2008/98/CE.

##### *Emendamento*

(6) I rifiuti urbani biodegradabili rappresentano una percentuale elevata dei rifiuti urbani. Il collocamento in discarica di rifiuti biodegradabili non trattati produce significativi effetti ambientali negativi in termini di emissioni di gas a effetto serra e di inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell'atmosfera. Sebbene la direttiva 1999/31/CE stabilisca già obiettivi per diminuire il collocamento in discarica dei rifiuti biodegradabili, è opportuno limitarlo ulteriormente vietandolo per i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata in osservanza dell'articolo 22 della direttiva 2008/98/CE. ***La Commissione e gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il ricorso a misure alternative per il trattamento sostenibile dei rifiuti biodegradabili in linea con le nuove tecnologie e tecniche, come il vermicompostaggio, la biodigestione, eccetera.***

Or. en

**Emendamento 25**  
**Eugen Freund**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 6**

*Testo proposto dalla Commissione*

(6) I rifiuti urbani biodegradabili rappresentano una percentuale elevata dei rifiuti urbani. Il collocamento in discarica di rifiuti biodegradabili non trattati produce significativi effetti ambientali negativi in termini di emissioni di gas a effetto serra e di inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell'atmosfera. Sebbene la direttiva 1999/31/CE stabilisca già obiettivi per diminuire il collocamento in discarica dei rifiuti biodegradabili, è opportuno limitarlo ulteriormente *vietandolo per i* rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata in osservanza dell'articolo 22 della direttiva 2008/98/CE.

*Emendamento*

(6) I rifiuti urbani biodegradabili rappresentano una percentuale elevata dei rifiuti urbani. Il collocamento in discarica di rifiuti biodegradabili non trattati produce significativi effetti ambientali negativi in termini di emissioni di gas a effetto serra e di inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell'atmosfera. Sebbene la direttiva 1999/31/CE stabilisca già obiettivi per diminuire il collocamento in discarica dei rifiuti biodegradabili, è opportuno limitarlo ulteriormente, *prendere in considerazione l'istituzione di imposte nazionali sulle discariche e vietare il collocamento in discarica di* rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata in osservanza dell'articolo 22 della direttiva 2008/98/CE, *per evitare che le discariche diventino i siti contaminati del futuro.*

Or. de

**Emendamento 26**  
**David Borrelli, Dario Tamburrano**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 7**

*Testo della Commissione*

(7) Molti Stati membri non hanno ancora completamente sviluppato le infrastrutture necessarie per la gestione dei rifiuti. La definizione di obiettivi di riduzione del collocamento in discarica *faciliterà* ulteriormente la raccolta differenziata, la cernita e il riciclaggio dei rifiuti, evitando di relegare materiali

*Emendamento*

(7) Molti Stati membri non hanno ancora completamente sviluppato le infrastrutture necessarie per la gestione dei rifiuti. La definizione di obiettivi di riduzione del collocamento in discarica *dovrebbe facilitare* ulteriormente la raccolta differenziata, la cernita e il riciclaggio dei rifiuti. *Inoltre, questi*

potenzialmente riciclabili in fondo alla gerarchia dei rifiuti.

*ambiziosi obiettivi dovrebbero costituire un contesto adeguato per stimolare più investimenti pubblici e privati nelle infrastrutture, nella ricerca e nelle competenze*, evitando di relegare materiali potenzialmente riciclabili in fondo alla gerarchia dei rifiuti

Or. en

**Emendamento 27**  
**Carlos Zorrinho**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 7**

*Testo della Commissione*

(7) Molti Stati membri non hanno ancora completamente sviluppato le infrastrutture necessarie per la gestione dei rifiuti. La definizione di obiettivi di riduzione del collocamento in discarica *faciliterà* ulteriormente la raccolta differenziata, la cernita e il riciclaggio dei rifiuti, evitando di relegare materiali potenzialmente riciclabili in fondo alla gerarchia dei rifiuti.

*Emendamento*

(7) Molti Stati membri non hanno ancora completamente sviluppato le infrastrutture necessarie per la gestione dei rifiuti. La definizione di obiettivi *chiari* di riduzione del collocamento in discarica *e la stesura di un programma quadro con una calendarizzazione degli obiettivi incentiveranno e faciliteranno* ulteriormente la raccolta differenziata, la cernita e il riciclaggio dei rifiuti, evitando di relegare materiali potenzialmente riciclabili in fondo alla gerarchia dei rifiuti.

Or. pt

**Emendamento 28**  
**Francesc Gambús, Henna Virkkunen, Herbert Reul, Anna Záborská**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 8**

*Testo della Commissione*

(8) La progressiva riduzione del collocamento in discarica è indispensabile per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente e assicurare il

*Emendamento*

(8) La progressiva riduzione del collocamento in discarica è indispensabile per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente e assicurare il

recupero graduale ed efficace dei materiali di rifiuto con valore economico grazie a una loro adeguata gestione, in linea con la gerarchia dei rifiuti. È opportuno che la riduzione eviti lo sviluppo di eccessive capacità per il trattamento dei rifiuti residui, quali ad esempio impianti per il recupero dell'energia o per il trattamento meccanico-biologico grossolano dei rifiuti urbani non trattati, perché ciò potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi unionali di lungo termine in materia di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani stabiliti all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE. Allo stesso modo, e per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le misure necessarie per assicurare che solo i rifiuti trattati siano collocati in discarica senza pertanto che l'osservanza di tale obbligo porti alla creazione di sovracapacità per il trattamento dei rifiuti urbani residui. Inoltre, al fine di assicurare coerenza tra gli obiettivi stabiliti all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE e gli obiettivi di riduzione del collocamento in discarica definiti all'articolo 5 della presente direttiva, nonché assicurare una pianificazione coordinata delle infrastrutture e degli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi, gli Stati membri che possono ottenere una proroga per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani dovrebbero ottenerla anche per l'obiettivo di riduzione del collocamento in discarica, fissato nella presente direttiva per il 2030.

recupero graduale ed efficace dei materiali di rifiuto con valore economico grazie a una loro adeguata gestione, in linea con la gerarchia dei rifiuti **di cui alla direttiva 2008/98/CE**. Tale riduzione **progressiva del collocamento in discarica comporterà un cambiamento sostanziale della gestione dei rifiuti in numerosi Stati membri. Grazie a statistiche migliori sulla raccolta e sul trattamento dei rifiuti**, dovrebbe **essere possibile** evitare lo sviluppo di eccessive capacità per il trattamento dei rifiuti residui, quali ad esempio impianti per il recupero dell'energia o per il trattamento meccanico-biologico grossolano dei rifiuti urbani non trattati, perché ciò potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi unionali di lungo termine in materia di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani stabiliti all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE. Allo stesso modo, e per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, sebbene gli Stati membri debbano prendere tutte le misure necessarie per assicurare che solo i rifiuti trattati siano collocati in discarica, l'osservanza di tale obbligo non dovrebbe portare alla creazione di sovracapacità per il trattamento dei rifiuti urbani residui **e contribuirà al conseguimento di una qualità elevata dei materiali selezionati**. Inoltre, al fine di assicurare coerenza tra gli obiettivi stabiliti all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE e gli obiettivi di riduzione del collocamento in discarica definiti all'articolo 5 della presente direttiva, nonché assicurare una pianificazione coordinata delle infrastrutture e degli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi, gli Stati membri che possono ottenere una proroga per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani dovrebbero ottenerla anche per l'obiettivo di riduzione del collocamento in discarica, fissato nella presente direttiva per il 2030. **È altresì necessario garantire che le spedizioni di rifiuti siano trattate nel modo più**

## **Emendamento 29**

**Ashley Fox**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 8**

##### *Testo della Commissione*

(8) La progressiva riduzione del collocamento in discarica è indispensabile per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente e assicurare il recupero graduale ed efficace dei materiali di rifiuto con valore economico grazie a una loro adeguata gestione, in linea con la gerarchia dei rifiuti. È opportuno che la riduzione eviti lo sviluppo di eccessive capacità per il trattamento dei rifiuti residui, quali ad esempio impianti per il recupero dell'energia o per il trattamento meccanico-biologico grossolano dei rifiuti urbani non trattati, perché ciò potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi unionali di lungo termine in materia di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani stabiliti all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE. Allo stesso modo, e per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le misure necessarie per assicurare che solo i rifiuti trattati siano collocati in discarica senza pertanto che l'osservanza di tale obbligo porti alla creazione di sovracapacità per il trattamento dei rifiuti urbani residui. ***Inoltre, al fine di assicurare coerenza tra gli obiettivi stabiliti all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE e gli obiettivi di riduzione del collocamento in discarica definiti all'articolo 5 della presente direttiva, nonché assicurare una pianificazione***

##### *Emendamento*

(8) La progressiva riduzione del collocamento in discarica è indispensabile per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente e assicurare il recupero graduale ed efficace dei materiali di rifiuto con valore economico grazie a una loro adeguata gestione, in linea con la gerarchia dei rifiuti. È opportuno che la riduzione eviti lo sviluppo di eccessive capacità per il trattamento dei rifiuti residui, quali ad esempio impianti per il recupero dell'energia o per il trattamento meccanico-biologico grossolano dei rifiuti urbani non trattati, perché ciò potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi unionali di lungo termine in materia di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani stabiliti all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE. Allo stesso modo, e per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le misure necessarie per assicurare che solo i rifiuti trattati siano collocati in discarica senza pertanto che l'osservanza di tale obbligo porti alla creazione di sovracapacità per il trattamento dei rifiuti urbani residui. ***Al fine di motivare gli Stati membri ad attestarsi al di sotto della media UE e ad aumentare l'osservanza complessiva, la Commissione reputa prioritario fissare obiettivi raggiungibili e comprensibili.***

*coordinata delle infrastrutture e degli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi, gli Stati membri che possono ottenere una proroga per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani dovrebbero ottenerla anche per l'obiettivo di riduzione del collocamento in discarica, fissato nella presente direttiva per il 2030.*

Or. en

**Emendamento 30**  
**David Borrelli, Dario Tamburrano**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 8**

*Testo della Commissione*

(8) **La progressiva** riduzione del collocamento in discarica è indispensabile per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente e assicurare il recupero graduale ed efficace dei materiali di rifiuto con valore economico grazie a una loro adeguata gestione, in linea con la gerarchia dei rifiuti. È opportuno che la riduzione eviti lo sviluppo di eccessive capacità per il trattamento dei rifiuti residui, quali ad esempio impianti per il recupero dell'energia o per il trattamento meccanico-biologico grossolano dei rifiuti urbani non trattati, perché ciò potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi unionali di lungo termine in materia di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani stabiliti all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE. Allo stesso modo, e per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le misure necessarie per assicurare che solo i rifiuti trattati siano collocati in discarica senza pertanto che l'osservanza di tale obbligo porti alla creazione di sovracapacità per il trattamento dei rifiuti

*Emendamento*

(8) **Una più rapida** riduzione del collocamento in discarica, **fino alla completa eliminazione per tutti i rifiuti eccetto i rifiuti pericolosi adeguatamente trattati**, è indispensabile per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente e assicurare il recupero graduale ed efficace dei materiali di rifiuto con valore economico grazie a una loro adeguata gestione, in linea con la gerarchia dei rifiuti. **A tal fine è necessario che la spinta verso l'eliminazione delle discariche non provochi un aumento dei tassi di incenerimento.** È opportuno che la riduzione eviti lo sviluppo di eccessive capacità per il trattamento dei rifiuti residui, quali ad esempio impianti per il recupero dell'energia o per il trattamento meccanico-biologico grossolano dei rifiuti urbani non trattati, perché ciò potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi unionali di lungo termine in materia di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani stabiliti all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE. Allo stesso modo, e per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente,

urbani residui. Inoltre, al fine di assicurare coerenza tra gli obiettivi stabiliti all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE e gli obiettivi di riduzione del collocamento in discarica definiti all'articolo 5 della presente direttiva, nonché assicurare una pianificazione coordinata delle infrastrutture e degli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi, gli Stati membri che possono ottenere una proroga per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani dovrebbero ottenerla anche per l'obiettivo di riduzione del collocamento in discarica, fissato nella presente direttiva per il 2030.

gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le misure necessarie per assicurare che solo i rifiuti trattati siano collocati in discarica senza pertanto che l'osservanza di tale obbligo porti alla creazione di sovracapacità per il trattamento dei rifiuti urbani residui. Inoltre, al fine di assicurare coerenza tra gli obiettivi stabiliti all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE e gli obiettivi di riduzione del collocamento in discarica definiti all'articolo 5 della presente direttiva, nonché assicurare una pianificazione coordinata delle infrastrutture e degli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi, gli Stati membri che possono ottenere *ulteriore assistenza e* una proroga per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani dovrebbero *ottenerle* anche per l'obiettivo di riduzione del collocamento in discarica, fissato nella presente direttiva per il 2030.

Or. en

## **Emendamento 31** **Carlos Zorrinho**

### **Proposta di direttiva** **Considerando 8**

#### *Testo della Commissione*

(8) La progressiva riduzione del collocamento in discarica è indispensabile per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente e assicurare il recupero graduale ed efficace dei materiali di rifiuto con valore economico grazie a una loro adeguata gestione, in linea con la gerarchia dei rifiuti. È opportuno che la riduzione eviti lo sviluppo di eccessive capacità per il trattamento dei rifiuti residui, quali ad esempio impianti per il recupero dell'energia o per il trattamento meccanico-biologico grossolano dei rifiuti urbani non trattati, perché ciò potrebbe

#### *Emendamento*

(8) La progressiva riduzione del collocamento in discarica *fino alla sua eliminazione totale* è indispensabile per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente e assicurare il recupero graduale ed efficace dei materiali di rifiuto con valore economico grazie a una loro adeguata gestione, in linea con la gerarchia dei rifiuti. È opportuno che la riduzione eviti lo sviluppo di eccessive capacità per il trattamento dei rifiuti residui, quali ad esempio impianti per il recupero dell'energia o per il trattamento meccanico-biologico grossolano dei rifiuti urbani non

pregiudicare il conseguimento degli obiettivi unionali di lungo termine in materia di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani stabiliti all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE. Allo stesso modo, e per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le misure necessarie per assicurare che solo i rifiuti trattati siano collocati in discarica senza pertanto che l'osservanza di tale obbligo porti alla creazione di sovracapacità per il trattamento dei rifiuti urbani residui. Inoltre, al fine di assicurare coerenza tra gli obiettivi stabiliti all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE e gli obiettivi di riduzione del collocamento in discarica definiti all'articolo 5 della presente direttiva, nonché assicurare una pianificazione coordinata delle infrastrutture e degli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi, gli Stati membri che possono ottenere una proroga per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani dovrebbero ottenerla anche per l'obiettivo di riduzione del collocamento in discarica, fissato nella presente direttiva per il 2030.

trattati, perché ciò potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi unionali di lungo termine in materia di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani stabiliti all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE. Allo stesso modo, e per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le misure necessarie per assicurare che solo i rifiuti trattati siano collocati in discarica senza pertanto che l'osservanza di tale obbligo porti alla creazione di sovracapacità per il trattamento dei rifiuti urbani residui. Inoltre, al fine di assicurare coerenza tra gli obiettivi stabiliti all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE e gli obiettivi di riduzione del collocamento in discarica definiti all'articolo 5 della presente direttiva, nonché assicurare una pianificazione coordinata delle infrastrutture e degli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi, gli Stati membri che possono ottenere una proroga per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani dovrebbero ottenerla anche per l'obiettivo di riduzione del collocamento in discarica, fissato nella presente direttiva per il 2030. ***Il trasferimento di rifiuti all'interno dell'Unione europea e verso Stati terzi dovrà essere debitamente sorvegliato e coordinato, garantendo che sia effettuato nel pieno rispetto dei principi e dei presupposti dell'economia circolare.***

Or. pt

## **Emendamento 32**

**Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 8**

*Testo della Commissione*

(8) La progressiva riduzione del

PE582.214v01-00

*Emendamento*

(8) La progressiva riduzione del

16/65

AM\1093748IT.doc



collocamento in discarica è indispensabile per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente e assicurare il recupero graduale ed efficace dei materiali di rifiuto con valore economico grazie a una loro adeguata gestione, in linea con la gerarchia dei rifiuti. È opportuno che la riduzione eviti lo sviluppo di eccessive capacità per il trattamento dei rifiuti residui, quali ad esempio impianti per il recupero dell'energia o per il trattamento meccanico-biologico grossolano dei rifiuti urbani non trattati, perché ciò potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi unionali di lungo termine in materia di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani stabiliti all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE. Allo stesso modo, e per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, gli Stati membri *dovrebbero* prendere tutte le misure necessarie per assicurare che solo i rifiuti trattati siano collocati in discarica *senza pertanto che* l'osservanza di tale obbligo *porti alla creazione di sovracapacità* per il trattamento dei rifiuti urbani residui. Inoltre, al fine di assicurare coerenza tra gli obiettivi stabiliti all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE e gli obiettivi di riduzione del collocamento in discarica definiti all'articolo 5 della presente direttiva, nonché assicurare una pianificazione coordinata delle infrastrutture e degli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi, gli Stati membri che possono ottenere una proroga per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani dovrebbero ottenerla anche per l'obiettivo di riduzione del collocamento in discarica, fissato nella presente direttiva per il 2030.

collocamento in discarica è indispensabile per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente e assicurare il recupero graduale ed efficace dei materiali di rifiuto con valore economico grazie a una loro adeguata gestione, in linea con la gerarchia dei rifiuti. È opportuno che la riduzione eviti lo sviluppo di eccessive capacità per il trattamento dei rifiuti residui, quali ad esempio impianti per il recupero dell'energia o per il trattamento meccanico-biologico grossolano dei rifiuti urbani non trattati, perché ciò potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi unionali di lungo termine in materia di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani stabiliti all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE. Allo stesso modo, e per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, *sebbene* gli Stati membri *debbono* prendere tutte le misure necessarie per assicurare che solo i rifiuti trattati siano collocati in discarica, l'osservanza di tale obbligo *dovrebbe essere compatibile con lo sviluppo di capacità adeguate* per il trattamento dei rifiuti urbani residui *e non dovrebbe contribuire ad aumentare la capacità di incenerimento dei rifiuti o ad un uso eccessivo delle discariche*. Inoltre, al fine di assicurare coerenza tra gli obiettivi stabiliti all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE e gli obiettivi di riduzione del collocamento in discarica definiti all'articolo 5 della presente direttiva, nonché assicurare una pianificazione coordinata delle infrastrutture e degli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi, gli Stati membri che possono ottenere una proroga per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani dovrebbero ottenerla anche per l'obiettivo di riduzione del collocamento in discarica, fissato nella presente direttiva per il 2030.

Or. en

## Emendamento 33

Benedek Jávör

a nome del gruppo Verts/ALE

### Proposta di direttiva

#### Considerando 8

##### *Testo della Commissione*

(8) La progressiva **riduzione** del collocamento in discarica è indispensabile per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente e assicurare il recupero graduale ed efficace dei materiali di rifiuto con valore economico grazie a una loro adeguata gestione, in linea con la gerarchia dei rifiuti. È opportuno che la riduzione eviti lo sviluppo di eccessive capacità per il trattamento dei rifiuti residui, quali ad esempio impianti per il recupero dell'energia o per il trattamento meccanico-biologico grossolano dei rifiuti urbani non trattati, perché ciò potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi unionali di lungo termine in materia di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani stabiliti all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE. Allo stesso modo, e per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le misure necessarie per assicurare che solo i rifiuti trattati siano collocati in discarica senza pertanto che l'osservanza di tale obbligo porti alla creazione di sovracapacità per il trattamento dei rifiuti urbani residui. Inoltre, al fine di assicurare coerenza tra gli obiettivi stabiliti all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE e gli obiettivi di riduzione del collocamento in discarica definiti all'articolo 5 della presente direttiva, nonché assicurare una pianificazione coordinata delle infrastrutture e degli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi, gli Stati membri che possono ottenere una proroga per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani dovrebbero ottenerla anche per l'obiettivo di riduzione

##### *Emendamento*

(8) La progressiva **eliminazione** del collocamento in discarica è indispensabile per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente e assicurare il recupero graduale ed efficace dei materiali di rifiuto con valore economico grazie a una loro adeguata gestione, in linea con la gerarchia dei rifiuti. È opportuno che la riduzione eviti lo sviluppo di eccessive capacità per il trattamento dei rifiuti residui, quali ad esempio impianti per il recupero dell'energia o per il trattamento meccanico-biologico grossolano dei rifiuti urbani non trattati, perché ciò potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi unionali di lungo termine in materia di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani stabiliti all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE. Allo stesso modo, e per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le misure necessarie per assicurare che solo i rifiuti trattati siano collocati in discarica senza pertanto che l'osservanza di tale obbligo porti alla creazione di sovracapacità per il trattamento dei rifiuti urbani residui. Inoltre, al fine di assicurare coerenza tra gli obiettivi stabiliti all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE e gli obiettivi di riduzione del collocamento in discarica definiti all'articolo 5 della presente direttiva, nonché assicurare una pianificazione coordinata delle infrastrutture e degli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi, gli Stati membri che possono ottenere una proroga per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani dovrebbero ottenerla anche per l'obiettivo di riduzione

del collocamento in discarica, fissato nella presente direttiva per il 2030.

del collocamento in discarica, fissato nella presente direttiva per il 2030.

Or. en

**Emendamento 34**  
**David Borrelli, Dario Tamburrano**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 8 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(8 bis) Le discariche abusive costituiscono un significativo problema ambientale e sanitario per il presente e il futuro dell'Unione, in quanto provocano un grave degrado del territorio in cui sono situate e compromettono la fiducia dei cittadini nella legislazione ambientale. Gli Stati membri dovrebbero compiere sforzi speciali per risolvere definitivamente il problema, eseguendo un inventario delle discariche abusive, eseguendo una caratterizzazione attenta del loro contenuto mediante perizie e campionamenti dettagliati nonché predisponendo e attuando piani di ripulitura. La presente direttiva dovrebbe agire in coordinamento con altri strumenti e iniziative sul problema delle discariche abusive. I flussi di rifiuti derivanti dalla ripulitura delle discariche abusive costituite in passato non dovrebbero essere conteggiati per il conseguimento degli obiettivi quantitativi stabiliti dalla presente direttiva, fermo restando che essi dovrebbero essere affrontati nell'ambito di procedure trasparenti stabilite dagli Stati membri interessati.*

Or. en

**Emendamento 35**  
**Francesc Gambús, Anna Záborská**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 8 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(8 bis) La Commissione dovrebbe valutare se è opportuno introdurre un obiettivo sulla quantità totale di rifiuti, rifiuti urbani o rifiuti di ogni genere a prescindere dall'origine, che possono essere collocati in discarica, calcolata in chilogrammi pro capite all'anno. Tale obiettivo faciliterebbe il raffronto tra gli Stati membri e permetterebbe di valutare meglio la prevenzione dei rifiuti, che occupa il primo posto nella gerarchia dei rifiuti. In questo modo si contribuirebbe anche alla riduzione della quantità complessiva di rifiuti prodotti su base annua.*

Or. en

**Emendamento 36**  
**Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 8 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(8 bis) Gli Stati membri dovrebbero vietare la spedizione di rifiuti in altri Stati membri e in paesi terzi. Le autorità competenti dovrebbero promuovere il trattamento locale dei rifiuti in linea con il principio dei rifiuti a chilometro zero.*

Or. en

**Emendamento 37**  
**Francesc Gambús, Henna Virkkunen, Herbert Reul, Anna Záborská**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 8 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(8 ter) Per contribuire al conseguimento degli obiettivi della direttiva 1999/31/CE, la Commissione dovrebbe promuovere il coordinamento e lo scambio delle informazioni e delle migliori pratiche tra Stati membri, autorità sub-nazionali, in particolare nel caso in cui tali livelli di amministrazione siano competenti per la gestione dei rifiuti, e tra i diversi settori dell'economia, compresa l'industria dei rifiuti e il settore finanziario. Tale obiettivo potrebbe essere conseguito mediante la creazione di piattaforme di comunicazione che contribuirebbero ad aumentare la consapevolezza in merito alle nuove soluzioni industriali, permetterebbero di ottenere una visione globale migliore delle capacità a disposizione e contribuirebbero a collegare l'industria dei rifiuti con il settore finanziario e a sostenere la simbiosi industriale, sempre tenendo presente che è essenziale mantenere la competitività dell'industria europea.*

Or. en

**Emendamento 38**  
**Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 8 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(8 ter) La Commissione dovrebbe promuovere il coordinamento e lo scambio delle informazioni e delle migliori pratiche sia tra Stati membri, autorità regionali e, soprattutto, locali, coinvolgendo tutte le organizzazioni*

*pertinenti della società civile, comprese le parti sociali e le organizzazioni ambientali e dei consumatori.*

Or. en

### **Emendamento 39**

**Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis**

#### **Proposta di direttiva**

**Considerando 8 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(8 quater) Per conseguire e mettere adeguatamente in atto gli obiettivi della presente direttiva, è necessario garantire che le autorità locali dei territori in cui sono situate le discariche siano riconosciute come attori pertinenti, in quanto esse risentono direttamente delle conseguenze del collocamento in discarica. A tale riguardo, nelle località e nelle aree sovracomunali in cui saranno istituite discariche dovrebbe essere preventivamente garantita una consultazione pubblica e democratica e dovrebbe essere stabilito un risarcimento adeguato per la popolazione locale.*

Or. en

### **Emendamento 40**

**Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis**

#### **Proposta di direttiva**

**Considerando 8 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(8 quinquies) Per garantire un'adeguata attuazione della presente normativa, dovrebbero essere istituite piattaforme locali di controllo con la partecipazione delle parti sociali, delle amministrazioni*

*locali e delle organizzazioni della società civile in modo da assicurare che le aree a discarica siano conformi alle normative nazionali e dell'UE.*

Or. en

**Emendamento 41**

**Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis**

**Proposta di direttiva**

**Considerando 8 sexies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(8 sexies) La Commissione europea dovrebbe assicurare che tutte le discariche nell'UE siano pienamente conformi con gli obblighi di valutazione dell'impatto ambientale, che dovrebbero essere rinnovati periodicamente almeno ogni 8 anni.*

Or. en

**Emendamento 42**

**Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis**

**Proposta di direttiva**

**Considerando 8 septies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(8 septies) La Commissione europea dovrebbe garantire che tutte le discariche nell'UE siano soggette a controlli per assicurare la corretta attuazione della normativa nazionale e dell'UE.*

Or. en

**Emendamento 43**

**Ashley Fox**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 9**

*Testo della Commissione*

(9) *Al fine di garantire che l'attuazione della normativa sui rifiuti avvenga nel modo migliore, più rapido e uniforme, anticipandone i punti deboli, dovrebbe essere istituito un sistema di segnalazione preventiva che consenta di individuare le lacune e intervenire prima dello scadere dei termini prestabiliti per gli obiettivi.*

*Emendamento*

**soppresso**

Or. en

**Emendamento 44**  
**Carlos Zorrinho**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 9**

*Testo della Commissione*

(9) Al fine di garantire che l'attuazione della normativa sui rifiuti avvenga nel modo migliore, più rapido e uniforme, anticipandone i punti deboli, dovrebbe essere istituito un sistema di segnalazione preventiva che consenta di individuare le lacune e intervenire prima dello scadere dei termini prestabiliti per gli obiettivi.

*Emendamento*

(9) Al fine di garantire che l'attuazione della normativa sui rifiuti avvenga nel modo migliore, più rapido e uniforme, anticipandone i punti deboli, dovrebbe essere istituito un sistema di segnalazione preventiva che consenta di individuare le lacune e intervenire prima dello scadere dei termini prestabiliti per gli obiettivi, ***nonché di favorire lo scambio delle migliori pratiche tra le diverse parti.***

Or. pt

**Emendamento 45**  
**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 9**



*Testo della Commissione*

(9) Al fine di garantire che l'attuazione della normativa sui rifiuti avvenga *nel* modo migliore, *più rapido e uniforme*, anticipandone i punti deboli, dovrebbe essere *istituito un sistema di segnalazione preventiva* che consenta di individuare le lacune e intervenire prima dello scadere dei termini prestabiliti per gli obiettivi.

*Emendamento*

(9) Al fine di garantire che l'attuazione della presente direttiva avvenga *in* modo migliore *e più tempestivo*, anticipandone i punti deboli, dovrebbe essere *istituita una relazione sulla stima dei progressi* che consenta di individuare le lacune e intervenire prima dello scadere dei termini prestabiliti per il conseguimento degli obiettivi.

Or. en

**Emendamento 46**  
**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 10**

*Testo della Commissione*

(10) Le relazioni sullo stato di attuazione redatte dagli Stati membri ogni tre anni non si sono dimostrate strumenti efficaci per verificare la conformità e garantire la corretta attuazione della normativa, generando oltretutto inutili oneri amministrativi. È pertanto opportuno sopprimere le disposizioni che obbligano gli Stati membri a presentare le suddette relazioni, verificando la conformità esclusivamente in base ai dati statistici che gli Stati membri comunicano ogni *anno* alla Commissione.

*Emendamento*

(10) Le relazioni sullo stato di attuazione redatte dagli Stati membri ogni tre anni non si sono dimostrate strumenti efficaci per verificare la conformità e garantire la corretta attuazione della normativa, generando oltretutto inutili oneri amministrativi. È pertanto opportuno sopprimere le disposizioni che obbligano gli Stati membri a presentare le suddette relazioni, verificando la conformità esclusivamente in base ai dati statistici che gli Stati membri comunicano ogni *tre anni* alla Commissione.

Or. en

**Emendamento 47**  
**Ashley Fox**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 10**

*Testo della Commissione*

(10) Le relazioni sullo stato di attuazione redatte dagli Stati membri ogni tre anni non si sono dimostrate strumenti efficaci per verificare la conformità e garantire la corretta attuazione della normativa, generando oltretutto inutili oneri amministrativi. È pertanto opportuno sopprimere le disposizioni che obbligano gli Stati membri a presentare le suddette relazioni, verificando la conformità esclusivamente in base ai dati statistici che gli Stati membri comunicano **ogni anno** alla Commissione.

*Emendamento*

(10) Le relazioni sullo stato di attuazione redatte dagli Stati membri ogni tre anni non si sono dimostrate strumenti efficaci per verificare la conformità e garantire la corretta attuazione della normativa, generando oltretutto inutili oneri amministrativi. È pertanto opportuno sopprimere le disposizioni che obbligano gli Stati membri a presentare le suddette relazioni, verificando la conformità esclusivamente in base ai dati statistici che gli Stati membri comunicano **periodicamente** alla Commissione.

Or. en

**Emendamento 48**  
**Kaja Kallas**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 11**

*Testo della Commissione*

(11) I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati. La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalla

*Emendamento*

(11) I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati. La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalla

direttiva 19991/31/CE, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare la più recente metodologia messa a punto dalla Commissione e dai rispettivi istituti nazionali di statistica.

direttiva 19991/31/CE, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare la più recente metodologia messa a punto dalla Commissione e dai rispettivi istituti nazionali di statistica. ***I dati dovrebbero essere raccolti in linea con le norme e le specifiche che sostengono gli obiettivi di dati aperti e dovrebbero essere resi disponibili come dati aperti.***

Or. en

## **Emendamento 49** **Pavel Telička**

### **Proposta di direttiva** **Considerando 11**

#### *Testo della Commissione*

(11) I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati. La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalla direttiva 19991/31/CE, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare la più recente metodologia messa a punto dalla Commissione e dai rispettivi istituti nazionali di statistica.

#### *Emendamento*

(11) I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati. ***La relazione di controllo della qualità dovrebbe essere redatta conformemente al formato armonizzato.*** La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalla direttiva 19991/31/CE, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare la più recente metodologia messa a punto dalla Commissione e dai rispettivi istituti

## Emendamento 50

Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis

### Proposta di direttiva

#### Considerando 11

##### *Testo della Commissione*

(11) I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati. La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalla direttiva 1999/31/CE, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare la più recente metodologia messa a punto dalla Commissione e dai rispettivi istituti nazionali di statistica.

##### *Emendamento*

(11) I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati. La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti *e alla capacità delle discariche* è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalla direttiva 1999/31/CE, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare la più recente metodologia messa a punto dalla Commissione e dai rispettivi istituti nazionali di statistica.

## Emendamento 51

Ashley Fox

## Proposta di direttiva Considerando 12

### *Testo della Commissione*

(12) Al fine di *integrare o modificare la direttiva 1999/31/CE, in particolare al fine di adattarne gli allegati al progresso scientifico e tecnico*, dovrebbe essere delegato alla Commissione *il* potere di adottare atti *conformemente all'articolo 290 del trattato, riguardo all'articolo 16*. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione *degli atti delegati* la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. *Qualsiasi modifica degli allegati dovrebbe essere apportata solo conformemente ai principi stabiliti nella presente direttiva. A tal fine, per quanto riguarda l'allegato II, è opportuno che la Commissione tenga conto dei principi generali e delle procedure generali per i criteri di prova e di ammissione dei rifiuti indicati nell'allegato II. Inoltre, occorrerebbe stabilire i criteri specifici e i metodi di prova con i relativi valori limite per ogni categoria di discarica, compresi, se del caso, i tipi specifici di discarica nell'ambito di ciascuna categoria, ivi compreso il deposito sotterraneo. La Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di adottare proposte di normalizzazione dei metodi di controllo, campionamento e analisi in relazione agli allegati entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.*

### *Emendamento*

(12) Al fine di *incrementare la certezza giuridica, la trasparenza e il controllo democratico, non* dovrebbe essere delegato alla Commissione *alcun ulteriore* potere di adottare atti *rispetto a quelli previsti nella direttiva 1999/31/CE*. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione *delle nuove proposte legislative*, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

## Emendamento 52

**Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 12**

*Testo della Commissione*

(12) Al fine di integrare o modificare la direttiva 1999/31/CE, in particolare al fine di adattarne gli allegati al progresso scientifico e tecnico, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato, riguardo all'articolo 16. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. Qualsiasi modifica degli allegati dovrebbe essere apportata solo conformemente ai principi stabiliti nella presente direttiva. A tal fine, per quanto riguarda l'allegato II, è opportuno che la Commissione tenga conto dei principi generali e delle procedure generali per i criteri di prova e di ammissione dei rifiuti indicati nell'allegato II. Inoltre, occorrerebbe stabilire i criteri specifici e i metodi di prova con i relativi valori limite per ogni categoria di discarica, compresi, se del caso, i tipi specifici di discarica nell'ambito di ciascuna categoria, ivi compreso il deposito sotterraneo. La Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di adottare proposte di normalizzazione dei metodi di controllo, campionamento e analisi in relazione agli allegati entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

*Emendamento*

(12) Al fine di integrare o modificare la direttiva 1999/31/CE, in particolare al fine di adattarne gli allegati al progresso scientifico e tecnico, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato, riguardo all'articolo 16. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. Qualsiasi modifica degli allegati dovrebbe essere apportata solo conformemente ai principi stabiliti nella presente direttiva. A tal fine, per quanto riguarda l'allegato II, è opportuno che la Commissione tenga conto dei principi generali e delle procedure generali per i criteri di prova e di ammissione dei rifiuti indicati nell'allegato II. Inoltre, occorrerebbe stabilire i criteri specifici e i metodi di prova con i relativi valori limite per ogni categoria di discarica, compresi, se del caso, i tipi specifici di discarica nell'ambito di ciascuna categoria, ivi compreso il deposito sotterraneo, **e dati specifici sulla capacità massima**. La Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di adottare proposte di normalizzazione dei metodi di controllo, campionamento e analisi in relazione agli allegati entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en

**Emendamento 53**  
**Francesc Gambús, Anna Záborská**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 12 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(12 bis) Il collocamento in discarica di rifiuti pericolosi raccolti insieme ai rifiuti non pericolosi (urbani, industriali e altro) può porre un rischio per la salute umana e l'ambiente. I programmi di ricerca sul trattamento dei rifiuti pericolosi contribuirebbero a ridurre il collocamento in discarica. I fondi dell'Unione stanziati a sostegno della transizione verso un'economia circolare potrebbero pertanto essere utilizzati per tali programmi.*

Or. en

**Emendamento 54**  
**Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 12 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(12 bis) Regimi di responsabilità del produttore più ampi dovrebbero applicarsi ai rifiuti pericolosi. Il produttore di tale tipo di rifiuti dovrebbe essere ritenuto responsabile della relativa raccolta e di tutti i costi correlati in termini di ambiente e di salute pubblica.*

Or. en

**Emendamento 55**  
**Ashley Fox**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 13**

*Testo della Commissione*

(13) Al fine di **garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 1999/31/CE** dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione **riguardo all'articolo 3, paragrafo 3, all'allegato I, punto 3.5, e all'allegato II, punto 5. Occorre che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio**<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> *Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).*

*Emendamento*

(13) Al fine di **incrementare la certezza giuridica, la trasparenza e il controllo democratico non** dovrebbero essere attribuite alla Commissione **ulteriori** competenze di esecuzione **rispetto a quelle previste nella direttiva 1999/31/CE.**

Or. en

**Emendamento 56**

**Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 13 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(13 bis) **Al fine di attuare in modo migliore gli obiettivi sulle discariche, in linea con il protocollo 26 del TFUE, le politiche degli Stati membri dovrebbero basarsi sulla gestione e la titolarità pubbliche in modo da garantire che siano gli obiettivi di politica ambientale, e non la massimizzazione dei profitti, a fungere da guida per la politica sulle discariche.**



**Emendamento 57**  
**Jude Kirton-Darling**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 16 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(16 bis)** *Gli Stati membri devono garantire che siano posti in essere livelli elevati di regolamentazione sulla salute e la sicurezza occupazionale per tutti i lavoratori dell'UE, in linea con le normative dell'UE vigenti e conformemente ai rischi specifici che corrono i lavoratori in alcuni settori manifatturieri, di riciclaggio e dei rifiuti.*

Or. en

**Emendamento 58**  
**Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 16 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(16 bis)** *La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire lo sviluppo di piani per il recupero sostenibile e per l'uso alternativo sostenibile delle discariche e delle aree danneggiate dalle discariche.*

Or. en

**Emendamento 59**  
**Benedek Jávor**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 1 – lettera a bis (nuova)**  
Direttiva 1999/31/CE  
Articolo 2 – lettera a bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(a bis) è inserito il punto seguente:*  
*"(a bis) "rifiuto residuo": rifiuto misto risultante da un trattamento o da un'operazione di recupero, ivi compreso il riciclaggio, che non può essere ulteriormente recuperato e di conseguenza deve essere smaltito;*

Or. en

**Emendamento 60**  
**Benedek Jávor**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)**  
Direttiva 1999/31/CE  
Articolo 2 – lettera b bis (nuova)

*Testo in vigore*

*Emendamento*

(m) "rifiuti biodegradabili": qualsiasi rifiuto soggetto a decomposizione aerobica o anaerobica, *come alimenti, rifiuti dei giardini, carta e cartone;*

*(b bis) la lettera m) è sostituita dalla seguente:*

(m) "rifiuti biodegradabili": *alimenti, rifiuti dei giardini, carta e cartone, legno e rifiuti agricoli di origine non animale, come la paglia, e ogni altro* rifiuto che *può essere* soggetto a decomposizione aerobica o anaerobica;

Or. en

**Emendamento 61**  
**David Borrelli, Dario Tamburrano**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 2 – lettera -a (nuova)**

*Testo in vigore*

1. Non oltre due anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, gli Stati membri elaborano una strategia nazionale al fine di procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, **entro due anni dalla data prevista all'articolo 18, paragrafo 1**, e la notificano alla Commissione. Detta strategia **dovrebbe** includere misure intese a realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 2, **in particolare mediante il riciclaggio, il compostaggio, la produzione di biogas o il recupero di materiali/energia**. Entro **trenta mesi dalla data di cui all'articolo 18, paragrafo 1**, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente un prospetto delle strategie nazionali.

*Emendamento*

**(-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:**

1. Gli Stati membri elaborano una strategia nazionale al fine di procedere alla **più rapida** riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, **per arrivare alla loro eliminazione, entro il 1° gennaio 2019**, e la notificano alla Commissione. Detta strategia **deve** includere misure intese a realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 2, **mettendo l'accento in primo luogo sul compostaggio e in secondo luogo sul riciclaggio, sulla produzione di biogas o sul recupero di materiali/energia**. Entro **il 1° luglio 2019**, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente un prospetto delle strategie nazionali.

Or. en

(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0031-20111213&from=IT>)

**Emendamento 62**  
**David Borrelli, Dario Tamburrano**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova)**  
Direttiva 1999/31/CE  
Articolo 5 – paragrafo 2

*Testo in vigore*

"2. In base a tale strategia:  
(a) non oltre **cinque anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1**, i

*Emendamento*

**(a bis) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:**

2. In base a tale strategia:  
(a) non oltre **il 1° gennaio 2025**, i rifiuti urbani biodegradabili da collocare a

rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica devono essere ridotti al **75 %** del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel **1995** o nell'ultimo anno prima del **1995** per il quale siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati;

(b) *non oltre otto anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, i rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica devono essere ridotti al 50 % del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati;*

(c) *non oltre quindici anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, i rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica devono essere ridotti al 35 % del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati.*

Due anni prima della data di cui alla lettera *c*) il Consiglio *riesamina* l'obiettivo di cui sopra in base ad una relazione della Commissione sull'esperienza pratica acquisita dagli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi di cui *alle lettere a) e b)*, corredata, se del caso, di una proposta intesa a confermare o a modificare tale obiettivo, al fine di assicurare un livello elevato di tutela ambientale."

Gli Stati membri che nel **1995** o nell'ultimo anno prima del **1995** per il quale siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati collocano a discarica più *dell'80 %* dei rifiuti urbani raccolti possono rinviare la realizzazione degli obiettivi indicati nelle lettere a), *b) o c)* per un periodo non superiore a *quattro* anni. Gli Stati membri che intendono far valere la presente disposizione informano in anticipo la

discarica devono essere ridotti al **30 %** del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti nel **2015** o nell'ultimo anno prima del **2015** per il quale siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati;

(b) *A partire dal 1° gennaio 2030 nessun rifiuto urbano biodegradabile sarà ammesso in discarica.*

Due anni prima della data di cui alla lettera *a)* il **Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano** l'obiettivo di cui sopra in base ad una relazione della Commissione sull'esperienza pratica acquisita dagli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi di cui alla *lettera a)*, corredata, se del caso, di una proposta intesa a confermare o a modificare tale obiettivo, al fine di assicurare un livello elevato di tutela ambientale.

Gli Stati membri che nel **2015** o nell'ultimo anno prima del **2015** per il quale siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati collocano a discarica più del **60 %** dei rifiuti urbani raccolti possono rinviare la realizzazione degli obiettivi indicati nelle lettere a) *o b)* per un periodo non superiore a *tre* anni. Gli Stati membri che intendono far valere la presente disposizione informano in anticipo la Commissione

Commissione della loro decisione. La Commissione informa gli Stati membri ed il Parlamento europeo di tale decisione.

L'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente non possono in alcun caso comportare la realizzazione dell'obiettivo di cui alla lettera *c*) ad una data *di quattro anni successiva alla data di cui alla lettera c*)."

della loro decisione. La Commissione informa gli Stati membri ed il Parlamento europeo di tale decisione.

L'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente non possono in alcun caso comportare la realizzazione dell'obiettivo di cui alla lettera *b*) ad una data *successiva al 2033*."

Or. en

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0031-20111213&from=IT>)*

### **Emendamento 63**

**Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova)**

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(a bis) è inserito il paragrafo seguente:*

*"(2 bis) Gli Stati membri vietano il collocamento dei rifiuti nelle discariche già piene.";*

Or. en

*Motivazione*

*Se è stata stabilita la capacità massima, dovrebbe vigere il divieto di accettare rifiuti quando la discarica è piena.*

### **Emendamento 64**

**Dario Tamburrano**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 2 – lettera b**

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera f

*Testo della Commissione*

f) rifiuti **provenienti dalla** raccolta differenziata in osservanza dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 22 della direttiva 2008/98/CE.

*Emendamento*

f) rifiuti **a cui si applica la** raccolta differenziata in osservanza dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 22 della direttiva 2008/98/CE.

Or. it

**Emendamento 65**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 2 – lettera c**

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 5 – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che entro il 2030 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al **10%** del totale dei rifiuti urbani prodotti.

*Emendamento*

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che entro il 2030 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al **5 %** del totale dei rifiuti urbani **e dei rifiuti commerciali e industriali** prodotti, **tenendo i rifiuti residui al di sotto di 130 chilogrammi pro capite all'anno.**

Or. en

**Emendamento 66**

**Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 2 – lettera c**

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 5 – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che entro il 2030 la quantità di rifiuti urbani collocati in

*Emendamento*

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che entro il 2030 la quantità di rifiuti urbani collocati in

discarica sia ridotta al 10% del totale dei rifiuti urbani prodotti.

discarica sia ridotta al 10% del totale dei rifiuti urbani prodotti. ***Questo obiettivo è attuato senza aumentare il livello di incenerimento dei rifiuti.***

Or. en

#### *Motivazione*

*L'attuazione dell'obiettivo sulle discariche non può provocare un aumento dei livelli di incenerimento.*

#### **Emendamento 67**

**David Borrelli, Dario Tamburrano**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 2 – lettera c**

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 5 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che entro il 2030 ***la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 10% del totale dei rifiuti urbani prodotti.***

#### *Emendamento*

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che entro il 2030 ***non siano ammessi in discarica i rifiuti urbani non pericolosi.***

Or. en

#### **Emendamento 68**

**Ashley Fox**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 2 – lettera c**

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 5 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. ***Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che entro il 2030 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 10%***

#### *Emendamento*

5. ***Gli obiettivi previsti dalla direttiva 1999/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1bis</sup> dovrebbero innanzitutto raggiungere un livello soddisfacente in***

*del totale dei rifiuti urbani prodotti.*

*modo che possano essere stabiliti i nuovi obiettivi per il 2030.*

---

*<sup>1bis</sup> Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312, del 22.11.2008, pag. 3).*

Or. en

**Emendamento 69**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 2 – lettera c**

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***5 bis Entro il 31 dicembre 2030, gli Stati membri ammettono nelle discariche per rifiuti non pericolosi solo i rifiuti non pericolosi residui dei rifiuti urbani, commerciali e industriali.***

Or. en

*Motivazione*

*È coerente con la proposta contenuta nell'accordo quadro per cui anche i rifiuti commerciali e industriali, assimilabili ai rifiuti urbani, dovrebbero essere riutilizzati e riciclati. Solo una frazione residua potrebbe essere collocata in discarica fino a un massimo del 5 % della quantità totale dei rifiuti.*

**Emendamento 70**

**Ashley Fox**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 2 – lettera c**



Direttiva 1999/31/CE  
Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1

*Testo della Commissione*

***Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Romania e Slovacchia possono ottenere una proroga di cinque anni per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 5. Lo Stato membro notifica alla Commissione l'intenzione di avvalersi di detta proroga al più tardi 24 mesi prima dello scadere del termine di cui al paragrafo 5. Se il termine è prorogato, lo Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che entro il 2030 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 20% del totale dei rifiuti urbani generati.***

*Emendamento*

***Al fine di motivare gli Stati membri ad attestarsi al di sotto della media UE e ad aumentare la conformità complessiva, la Commissione reputa prioritario fissare obiettivi realistici e comprensibili.***

Or. en

**Emendamento 71**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 2 – lettera c**

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1

*Testo della Commissione*

***Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Romania e Slovacchia possono ottenere una proroga di cinque anni per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 5. Lo Stato membro notifica alla Commissione l'intenzione di avvalersi di detta proroga al più tardi 24 mesi prima dello scadere del termine di cui al paragrafo 5. Se il termine è prorogato, lo Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che entro il 2030 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 20% del totale dei rifiuti urbani generati.***

*Emendamento*

***Gli Stati membri in cui i rifiuti residui generati siano inferiori a 150 chilogrammi pro capite all'anno entro il 2025 e al di sotto di 130 chilogrammi pro capite all'anno entro il 2030 possono ottenere una proroga di cinque anni per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 5. Lo Stato membro notifica alla Commissione l'intenzione di avvalersi di detta proroga al più tardi 24 mesi prima dello scadere del termine di cui al paragrafo 5.***

**Emendamento 72**

**Ivan Jakovčić**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 2 – lettera c**

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1

*Testo della Commissione*

Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Romania e Slovacchia possono ottenere una proroga di cinque anni per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 5. Lo Stato membro notifica alla Commissione l'intenzione di avvalersi di detta proroga al più tardi **24** mesi prima dello scadere del termine di cui al paragrafo 5. Se il termine è prorogato, lo Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che entro il 2030 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al **20%** del totale dei rifiuti urbani generati.

*Emendamento*

Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Romania e Slovacchia possono ottenere una proroga di cinque anni per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 5. Lo Stato membro notifica alla Commissione l'intenzione di avvalersi di detta proroga al più tardi **36** mesi prima dello scadere del termine di cui al paragrafo 5. Se il termine è prorogato, lo Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che entro il 2030 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al **30 %** del totale dei rifiuti urbani generati.

Or. hr

**Emendamento 73**

**Ashley Fox**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 2 – lettera c**

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2

*Testo della Commissione*

***La notifica è accompagnata da un piano di attuazione che contiene le misure necessarie al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi entro il nuovo termine. Il piano include inoltre un calendario***

*Emendamento*

***soppresso***

*dettagliato per l'attuazione delle misure proposte e una valutazione del loro impatto previsto.*

Or. en

#### **Emendamento 74**

**David Borrelli, Dario Tamburrano**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 2 – lettera c**

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 5 – paragrafo 7

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*7. Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione esamina l'obiettivo di cui al paragrafo 5, al fine di ridurlo e introdurre restrizioni al collocamento in discarica dei rifiuti non pericolosi diversi da quelli urbani. A tal fine, viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione della Commissione corredata, se del caso, di una proposta.*

*soppresso*

Or. en

#### **Emendamento 75**

**Carlos Zorrinho**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 2 – lettera c**

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 5 – paragrafo 7

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

7. Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione esamina l'obiettivo di cui al paragrafo 5, al fine di ridurlo e introdurre restrizioni al collocamento in discarica dei rifiuti non pericolosi diversi da quelli urbani. A tal fine, viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio una

7. Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione esamina l'obiettivo di cui al paragrafo 5, al fine di ridurlo e introdurre restrizioni al collocamento in discarica dei rifiuti non pericolosi diversi da quelli urbani. **La Commissione effettua una valutazione d'impatto sull'opportunità di**

relazione della Commissione corredata, se *del caso*, di una proposta.

*definire un obiettivo relativo alla quantità totale di rifiuti che possono essere collocati in discarica, calcolata in chilogrammi pro capite all'anno.* A tal fine, viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione della Commissione corredata, se *necessario*, di una proposta.

Or. pt

### **Emendamento 76**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 2 – lettera c**

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 5 – paragrafo 7

#### *Testo della Commissione*

7. Entro il 31 dicembre **2024**, la Commissione esamina l'obiettivo di cui al paragrafo 5, al fine di ridurlo *e introdurre restrizioni al collocamento in discarica dei rifiuti non pericolosi diversi da quelli urbani.* A tal fine, viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione della Commissione corredata, se *del caso*, di una proposta.

#### *Emendamento*

7. Entro il 31 dicembre **2021**, la Commissione esamina l'obiettivo di cui al paragrafo 5, al fine di ridurlo.

Or. en

#### *Motivazione*

*I rifiuti commerciali e industriali, assimilabili ai rifiuti urbani, dovrebbero essere soggetti agli stessi obblighi: divieto di collocazione in discarica, riutilizzo, frazione riciclabile e mantenimento al minimo della frazione finale da smaltire.*

### **Emendamento 77**

**Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 2 – lettera c**  
Direttiva 1999/31/CE  
Articolo 5 – paragrafo 7

*Testo della Commissione*

7. Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione esamina l'obiettivo di cui al paragrafo 5, al fine di ridurlo e introdurre restrizioni al collocamento in discarica dei rifiuti non pericolosi diversi da quelli urbani. A tal fine, viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione della Commissione corredata, se del caso, di una proposta.

*Emendamento*

7. Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione esamina l'obiettivo di cui al paragrafo 5, al fine di ridurlo e introdurre restrizioni al collocamento in discarica dei rifiuti non pericolosi diversi da quelli urbani. A tal fine, viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione della Commissione corredata, se del caso, di una proposta. ***Inoltre la Commissione valuta la fattibilità di introdurre livelli massimi in chilogrammi di rifiuti da collocare in discarica per area di discarica autorizzata.***

Or. en

*Motivazione*

*Sono necessari obiettivi specifici che tengano conto della capacità delle discariche per evitare discariche abusive.*

**Emendamento 78**  
**Ivan Jakovčić**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 2 – lettera c**  
Direttiva 1999/31/CE  
Articolo 5 – paragrafo 7 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***7 bis. Per Estonia, Grecia, Croazia, Lettonia, Malta, Romania e Slovacchia, la Commissione esamina l'obiettivo fissato al paragrafo 5 in due fasi, di cui la prima entro il 31 dicembre 2020 e la seconda entro il 31 dicembre 2024.***

Or. hr

**Emendamento 79**  
**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 3**  
Direttiva 1999/31/CE  
Articolo 5 bis – titolo

*Testo della Commissione*

*Segnalazione preventiva*

*Emendamento*

*Relazione sulla stima dei progressi*

Or. en

**Emendamento 80**  
**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 3**  
Direttiva 1999/31/CE  
Articolo 5 bis – paragrafo 2 – alinea

*Testo della Commissione*

2. Le relazioni di cui al paragrafo 1  
includono i seguenti elementi:

*Emendamento*

2. Le relazioni di cui al paragrafo 1  
*sono rese pubbliche e* includono i seguenti  
elementi:

Or. en

**Emendamento 81**  
**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 3**  
Direttiva 1999/31/CE  
Articolo 54 bis – paragrafo 2 – lettera b

*Testo della Commissione*

*(b) l'elenco degli Stati membri che  
rischiano di non raggiungere tali obiettivi  
entro i termini prestabiliti, accompagnato*

*Emendamento*

*soppresso*

*da opportune raccomandazioni per ciascuno Stato membro.*

Or. en

## **Emendamento 82**

**Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)**

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 7 – lettera c bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(4 bis) all'articolo 7 è inserito il punto seguente:*

*"(c bis) questa capacità è considerata la capacità massima;"*

Or. en

### *Motivazione*

*Serve maggiore chiarezza sulla capacità delle discariche e, fissando questo valore come capacità massima, si potrebbe contribuire a stabilire l'obbligo di controllarlo.*

## **Emendamento 83**

**Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo)**

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 7 – lettera g bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(4 ter) all'articolo 7 è inserito il punto seguente:*

*"(g bis) questi piani includono la rigenerazione, la riparazione e usi sostenibili alternativi per le discariche;"*

*Motivazione*

*Riferimento ai piani di rigenerazione*

**Emendamento 84**  
**Miroslav Poche**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)**  
Direttiva 1999/31/CE  
Articolo 8 – lettera a – punto iii

*Testo in vigore*

"(iii) per quanto riguarda il funzionamento della discarica, siano adottate le misure necessarie per *prevenire* gli incidenti e *limitarne* le conseguenze;

*Emendamento*

**(4 bis) all'articolo 8, lettera a), il punto iii) è sostituito dal seguente:**

(iii) per quanto riguarda il funzionamento della discarica, siano *continuamente* adottate le misure *preventive* necessarie per *ridurre il pericolo di* incidenti e le *relative* conseguenze;

Or. en

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31999L0031&from=it>)*

**Emendamento 85**  
**Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 4 quater (nuovo)**  
Direttiva 1999/31/CE  
Articolo 8 – lettera a – punto iv bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(4 quater) all'articolo 8, lettera a), è aggiunto il seguente punto:**

**"(iv bis) la capacità massima non sia stata raggiunta;"**

Or. en



*Divieto per le discariche piene.*

**Emendamento 86**  
**Francesc Gambús, Anna Záborská**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)**  
Direttiva 1999/31/CE  
Articolo 14 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(5 bis) è inserito il seguente articolo:*

*"Articolo 14 bis*

*Strumenti per promuovere il passaggio  
verso un'economia più circolare*

*1. Per contribuire al conseguimento  
degli obiettivi stabiliti nella presente  
direttiva, gli Stati membri ricorrono agli  
strumenti o alle misure di cui all'allegato  
III bis.*

*2. Gli Stati membri comunicano alla  
Commissione gli specifici strumenti o  
misure messi in atto ai sensi del paragrafo  
1 entro ... [inserire la data a diciotto mesi  
dall'entrata in vigore della presente  
direttiva] e ogni cinque anni a decorrere  
da tale data, in base alle possibilità di  
ciascuno Stato membro."*

Or. en

**Emendamento 87**  
**Ashley Fox**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 6**  
Direttiva 1999/31/CE  
Articolo 15 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. **Per ogni anno civile, gli Stati** membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 5, paragrafi 2 e 5. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. ***I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5.*** Il primo esercizio di comunicazione verte sul periodo compreso tra il 1° gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].

*Emendamento*

1. Gli Stati membri comunicano ***periodicamente*** alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 5, paragrafi 2 e 5. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. Il primo esercizio di comunicazione verte sul periodo compreso tra il 1° gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].

Or. en

**Emendamento 88**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 6**

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 15 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 5, paragrafi 2 e 5. ***I dati sono comunicati*** per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5. Il primo esercizio di comunicazione verte sul periodo compreso tra il 1° gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].

*Emendamento*

1. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 5, paragrafi 2 e 5. ***Gli Stati membri raccolgono, trattano e comunicano tali dati, conformemente a una metodologia comune,*** per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5. Il primo esercizio di comunicazione verte sul periodo compreso tra il 1° gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31

dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].

Or. en

**Emendamento 89**  
**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 6**  
Direttiva 1999/31/CE  
Articolo 15 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. *Per ogni anno civile*, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 5, paragrafi 2 e 5. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine *dell'anno* di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5. Il primo esercizio di comunicazione verte sul periodo compreso tra il 1° gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + **1 anno**].

*Emendamento*

1. *Ogni tre anni civili*, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 5, paragrafi 2 e 5. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine *del triennio* di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5. Il primo esercizio di comunicazione verte sul periodo compreso tra il 1° gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + **3 anni**].

Or. en

**Emendamento 90**  
**Pavel Telička**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 6**  
Direttiva 1999/31/CE  
Articolo 15 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

3. I dati comunicati dallo Stato membro a norma del presente articolo sono

*Emendamento*

3. I dati comunicati dallo Stato membro a norma del presente articolo sono

accompagnati da una relazione di controllo della qualità.

accompagnati da una relazione di controllo della qualità. ***La relazione di controllo della qualità è redatta conformemente al formato armonizzato.***

Or. en

**Emendamento 91**  
**Ivan Jakovčić**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 6**  
Direttiva 1999/31/CE  
Articolo 15 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

4. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

*Emendamento*

4. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati ***e raffronta i progressi attesi e quelli compiuti in vista della scadenza prevista all'articolo 5, paragrafo 5.*** La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

Or. hr

**Emendamento 92**  
**Pavel Telička**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 6**  
Direttiva 1999/31/CE  
Articolo 15 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

4. La Commissione riesamina i dati

*Emendamento*

La Commissione riesamina i dati

comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ***nove mesi dalla prima comunicazione dei dati da parte degli Stati membri e successivamente*** ogni tre anni.

Or. en

### **Emendamento 93** **Kaja Kallas**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 6**  
Direttiva 1999/31/CE  
Articolo 15 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

#### *Emendamento*

4. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati ***nonché la disponibilità di dati aperti***. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

Or. en

### **Emendamento 94** **Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 6**  
Direttiva 1999/31/CE  
Articolo 15 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

4. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

*Emendamento*

4. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche *non vincolanti* di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

Or. en

**Emendamento 95**  
**Ashley Fox**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 6**  
Direttiva 1999/31/CE  
Articolo 15 – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

5. *La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della presente direttiva.*

*Emendamento*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 96**  
**Pavel Telička**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 6**  
Direttiva 1999/31/CE  
Articolo 15 – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della presente direttiva.

*Emendamento*

5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati da effettuarsi in applicazione del paragrafo 1 **e per la relazione di controllo della qualità di cui al paragrafo 3**. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della presente direttiva.

Or. en

**Emendamento 97**  
**Kaja Kallas**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 6**  
Direttiva 1999/31/CE  
Articolo 15 – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della presente direttiva.

*Emendamento*

5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati da effettuarsi in applicazione del paragrafo 1 **che sostengono il riutilizzo dei dati e gli obiettivi sui dati aperti**. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della presente direttiva.

Or. en

**Emendamento 98**  
**Benedek Jávor**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 6**  
Direttiva 1999/31/CE  
Articolo 15 – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

5. La Commissione adotta atti *di esecuzione* che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1. Tali atti *di esecuzione* sono adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 17, **paragrafo 2**, della presente direttiva.

*Emendamento*

5. La Commissione adotta atti *delegati* che stabiliscono **la metodologia per la raccolta e il trattamento dei dati nonché** il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1. Tali atti *delegati* sono adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 17 **bis** della presente direttiva.

Or. en

**Emendamento 99**  
**Ashley Fox**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 7**  
Direttiva 1999/31/CE  
Articolo 16

*Testo della Commissione*

*Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 17 bis per adeguare gli allegati al progresso scientifico e tecnico.*

*Emendamento*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 100**  
**Benedek Jávor**  
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 8**  
Direttiva 1999/31/CE  
Articolo 17 – paragrafo 2



*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2.** *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.*

**soppresso**

*(\*) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).*

Or. en

## **Emendamento 101**

**Ashley Fox**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 9**

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 17 bis

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 17 bis**

**soppresso**

#### **Esercizio della delega**

**1.** *Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.*

**2.** *Il potere di adottare atti delegati previsto all'articolo 16 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere da [inserire data dell'entrata in vigore della presente direttiva].*

**3.** *La delega di potere di cui all'articolo 16 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla*

*pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.*

*4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.*

*5. L'atto delegato adottato in forza dell'articolo 16 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.*

Or. en

## **Emendamento 102**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 9**

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 17 bis – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Il potere di adottare atti delegati previsto *all'articolo 16* è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere da [inserire data dell'entrata in vigore della presente direttiva].

#### *Emendamento*

2. Il potere di adottare atti delegati previsto *agli articoli 15 e 16* è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere da [inserire data dell'entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

**Emendamento 103**  
**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 9**

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 17 bis – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. Il potere di adottare atti delegati previsto all'articolo 16 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo **indeterminato** a decorrere da [inserire data dell'entrata in vigore della presente direttiva].

*Emendamento*

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 16 è conferito alla Commissione per un periodo di **cinque anni** a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

**Emendamento 104**

**Benedek Jávor**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 9**

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 17 bis – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

5. L'atto delegato adottato in forza **dell'articolo** 16 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

*Emendamento*

5. L'atto delegato adottato in forza **degli articoli 15 e** 16 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

## **Emendamento 105**

**Miroslav Poche**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)**

Direttiva 1999/31/CE

ALLEGATO I – paragrafo 1 – punto 1.1 – lettera e

*Testo in vigore*

"(e) *la protezione del* patrimonio *naturale o* culturale della zona.

*Emendamento*

*(9 bis) all'allegato I, la lettera e) del punto 1.1 è così modificata:*

"(e) *il rischio posto agli ecosistemi locali e alla fauna autoctona nonché al* patrimonio culturale della zona.";

Or. en

*(<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31999L0031&from=it>)*

## **Emendamento 106**

**Francesc Gambús, Anna Záborská**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)**

Direttiva 1999/31/CE

ALLEGATO III bis

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(10 bis) è aggiunto l'allegato seguente:*

*"Allegato III bis*

*Strumenti per promuovere il passaggio verso un'economia più circolare*

*1. Strumenti economici:*

*1.1 considerare l'introduzione o l'aumento progressivo delle imposte sulle discariche e/o dei diritti per tutte le categorie di rifiuti (urbani, industriali, inerti o altro), tenendo conto che è essenziale mantenere la competitività dell'industria europea e cercare di mantenere un livello adeguato di tassazione per i cittadini europei;*

*1.2 considerare l'introduzione o l'aumento progressivo delle tasse e/o dei diritti sull'incenerimento per tutte le categorie di rifiuti (urbani, industriali, altri), tenendo conto della competitività dell'industria europea e della situazione specifica dei singoli Stati membri;*

*1.3 considerare l'estensione progressiva dei sistemi di tariffe puntali ("pay-as-you-throw") a tutto il territorio degli Stati membri per incentivare i produttori di rifiuti urbani alla riduzione, al riutilizzo e al riciclaggio, tenendo conto della situazione specifica dei singoli Stati membri;*

*1.4 misure intese a migliorare l'efficienza, in termini di costi, dei regimi di responsabilità del produttore, vigenti e futuri;*

*1.5 estensione del campo di applicazione dei regimi di responsabilità del produttore a nuovi flussi di rifiuti;*

*1.6 incentivi economici che stimolino le autorità locali a promuovere la prevenzione, nonché a sviluppare e potenziare i sistemi di raccolta differenziata;*

*1.7 misure economiche e di altro genere a sostegno dell'espansione del settore del riutilizzo;*

*1.8 misure volte a sopprimere le sovvenzioni controproducenti, in contrasto con la gerarchia dei rifiuti.*

*1.9 utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei per finanziare lo sviluppo delle infrastrutture di gestione dei rifiuti necessarie a conseguire gli obiettivi pertinenti.*

*2. Ulteriori misure:*

*2.1 considerare l'introduzione di misure tecniche e fiscali intese a sostenere lo sviluppo dei mercati dei prodotti riutilizzati e dei materiali riciclati (anche compostati), nonché a migliorare la*

*qualità dei materiali riciclati;*

*2.2 misure volte a sensibilizzare maggiormente i cittadini su una corretta gestione dei rifiuti e sulla riduzione dell'inquinamento da rifiuti, ivi comprese apposite campagne per ridurre i rifiuti alla fonte e promuovere un elevato grado di partecipazione ai sistemi di raccolta differenziata;*

*2.3 misure volte a garantire un adeguato coordinamento, anche per via digitale, tra tutte le autorità pubbliche competenti che intervengono nella gestione dei rifiuti e a favorire la partecipazione di altri portatori d'interesse rilevanti;*

*2.4 divieto specifico sullo smaltimento di rifiuti riciclabili in discarica;*

*2.5 divieto specifico sull'incenerimento di rifiuti riciclabili;*

*2.6 divieto specifico sull'incenerimento e sul collocamento in discarica di rifiuti non trattati;*

*2.7 divieto specifico sull'incenerimento e sul collocamento in discarica di rifiuti organici;*

*2.8 creazione di piattaforme di comunicazione per promuovere lo scambio delle migliori pratiche tra le industrie, come pure tra gli Stati membri e le autorità sub-nazionali;*

*2.9 eventuali misure alternative o aggiuntive pertinenti volte a conseguire lo stesso scopo."*

Or. en

**Emendamento 107**

**Paloma López Bermejo, Xabier Benito Ziluaga**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)**

Direttiva 1999/31/CE

ALLEGATO III bis

**(10 bis) è aggiunto l'allegato seguente:**

**"Allegato III bis**

**Strumenti per promuovere il passaggio verso un'economia più circolare**

**1. Strumenti economici:**

**1.1 aumento progressivo delle tasse e/o dei diritti sul collocamento in discarica per tutte le categorie di rifiuti (urbani, inerti, altri);**

**1.2 introduzione o aumento delle tasse e/o dei diritti sull'incenerimento oppure divieti specifici d'incenerimento di rifiuti riciclabili;**

**1.3 estensione progressiva dei sistemi di tariffe puntali ("pay-as-you-throw") a tutto il territorio degli Stati membri per incentivare i produttori di rifiuti urbani alla riduzione, al riutilizzo e al riciclaggio;**

**1.4 misure intese a migliorare i regimi di responsabilità del produttore, vigenti e futuri, comprese le imposte sui settori che producono rifiuti pericolosi;**

**1.5 estensione del campo di applicazione dei regimi di responsabilità del produttore a nuovi flussi di rifiuti;**

**1.6 incentivi economici che stimolino le autorità locali a promuovere la prevenzione, nonché a sviluppare e potenziare i sistemi di raccolta differenziata;**

**1.7 misure a sostegno dell'espansione del settore del riutilizzo;**

**1.8 misure volte a sopprimere le prassi controproducenti, in contrasto con la gerarchia dei rifiuti.**

**2. Ulteriori misure:**

**2.1 misure tecniche e fiscali intese a sostenere lo sviluppo dei mercati dei**

*prodotti riutilizzati e dei materiali riciclati (anche compostati), così come a migliorare la qualità dei materiali riciclati;*

*2.2 misure volte a sensibilizzare maggiormente i cittadini su una corretta gestione dei rifiuti e sulla riduzione dell'inquinamento da rifiuti, ivi comprese apposite campagne per ridurre i rifiuti alla fonte e promuovere un elevato grado di partecipazione ai sistemi di raccolta differenziata;*

*2.3 misure volte a garantire un adeguato coordinamento, anche per via digitale, tra tutte le autorità pubbliche competenti che intervengono nella gestione dei rifiuti e a favorire la partecipazione di altri portatori d'interesse rilevanti, comprese le parti sociali, le autorità locali e le organizzazioni della società civile;*

*2.4 utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei per finanziare lo sviluppo delle infrastrutture di gestione dei rifiuti necessarie a conseguire gli obiettivi pertinenti e per risarcire le località presso cui è situata la discarica;*

*2.5 creazione di piattaforme di comunicazione per promuovere lo scambio delle migliori pratiche tra parti sociali, autorità locali, organizzazioni della società civili e anche Stati membri;*

*2.6 eventuali misure alternative o aggiuntive pertinenti volte a conseguire lo stesso scopo;*

*2.7 controllo ambientale sulle discariche*

Or. en

**Emendamento 108**  
**Lorenzo Fontana, Nicolas Bay**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1**



*Testo della Commissione*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [**diciotto** mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

*Emendamento*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [**trentasei** mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. en

**Emendamento 109**

**Ivan Jakovčić**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Ciascuno Stato membro adotta una strategia per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 5, paragrafo 5, entro il termine fissato all'articolo 5, paragrafo 5, entro e non oltre [inserire la data: diciotto mesi dopo l'entrata in vigore delle normative e delle altre disposizioni necessarie per ottemperare alla presente direttiva]. Gli Stati membri comunicano tempestivamente alla Commissione il testo di tali strategie.***

Or. hr